

REGOLAMENTO INFORMATIZZAZIONE L.F.

D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 6L

Capo VI - Disposizioni sul rilascio di copie, attestazioni ed estratti

Art. 18 Rilascio di copie di atti

1. Chiunque può chiedere copia di istanze, dei decreti tavolari e dei documenti. Dette copie, che possono essere rilasciate anche per estratto, devono riportare il numero del giornale tavolare e l'anno di presentazione dell'istanza. È inoltre possibile ottenere una copia dell'indice reale e dell'indice dei proprietari.

2. Possono essere rilasciate, anche per estratto, copie delle istanze tavolari e dei relativi allegati quantunque non sia ancora stato emesso il decreto, sempre che di ciò sia fatta espressa menzione in calce alla copia. Anche tali copie devono riportare il numero del giornale tavolare e l'anno di presentazione dell'istanza.